

REGOLAMENTO (CE) N. 831/2006 DELLA COMMISSIONE**del 2 giugno 2006****recante modificazione del regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta ad adottare misure di attuazione delle norme fondamentali comuni relative alla sicurezza aerea in tutta l'Unione europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione ⁽²⁾ è stato il primo atto a contenere tali misure.
- (2) È necessario adottare misure volte a precisare le norme fondamentali comuni.
- (3) Per quanto attiene alle misure di attuazione delle norme applicabili al materiale del vettore aereo e alle merci, al corriere espresso e ai colli espressi, il contenuto del regolamento (CE) n. 622/2003 deve essere rivisto alla luce dell'esperienza acquisita.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽³⁾ prevede idonee garanzie di sicurezza per la concessione dello status di operatore economico autorizzato.

All'atto di designare, autorizzare o iscrivere in un registro un operatore come agente regolamentato l'autorità competente di uno Stato membro deve considerare l'ipotesi di tener conto delle informazioni pertinenti fornite dall'autorità doganale.

- (5) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 sono segrete e non devono essere pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che modificano detto regolamento.
- (6) Occorre modificare il regolamento (CE) n. 622/2003 di conseguenza.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

In considerazione della riservatezza dell'allegato, si applica l'articolo 3 del regolamento in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 240/2006 (GU L 40 dell'11.2.2006, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

ALLEGATO

A norma dell'articolo 1, il presente allegato è riservato e non deve essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
